



*Ministero della cultura*  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

*Chieti*

*A*

Regione Abruzzo  
Dipartimento territorio ambiente - Servizio  
Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

*Epc*

*Resp. Prot.* 7005 *del* 16.08.2022

*Class*

*Ref. Vs.* *del*

*Allegati* 0

*Oggetto:* Carunchio (CH). Procedura di V.I.A. per la realizzazione impianto agro-fotovoltaico C\_36.  
Proponente Tecno Energy s.r.l.

Con riferimento ai lavori in oggetto, si rende noto che nella documentazione di progetto presente sul sito <http://ambiente.regione.abruzzo.it/> manca la Valutazione del rischio archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Considerato che gli impianti fotovoltaici, anche quelli aventi da progetto una potenza nominale inferiore a 1 MW, sono qualificabili come "di pubblica utilità" come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 anche nell'ambito della Procedura abilitativa semplificata prevista dall'art. 31 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, nonché nell'ambito dell'ulteriore procedura semplificata prevista dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. 17/2022, convertito con modificazioni dalla L. 34/2022, visto che vengono definiti "impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

considerato che nell'art. 1 del DPCM del 14.02.22, concernente la finalità della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si afferma che essa è volta a valutare l'impatto della realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;

considerato che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti, rientrano pertanto a tutti gli effetti fra i lavori pubblici e la loro progettazione deve prevedere la redazione di una VI Arch ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016,

si chiede che il proponente integri gli elaborati di progetto con il suddetto documento, indispensabile affinché lo scrivente Ufficio possa esprimere le proprie valutazioni di competenza.

IL FUNZIONARIO COMPETENTE

AMALIA FAUSTOFERRI  
[amalia.faustoferri@cultura.gov.it](mailto:amalia.faustoferri@cultura.gov.it)

IL DIRETTORE  
Cristina Colletti

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*

